



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
www.poliziamunicipale.it

di NOVARA

AREA III APPLICAZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Fascicolo n. 8224/2012 III Area Dep. C.d.S.


circolazione stradale. Comunicava altresì di provvedere ad interessare della questione l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con nota n. 328804 P del 31/07/13 sez. IV, che ad ogni buon conto si allega in copia, ha riferito che, allo stato, non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione posto che l'art. 203, comma 3, C.d.S. prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

*Il Dirigente dell'Area III
Il Vice Prefetto Aggiunto
(D.ssa A. Laurenza)*

www.poliziamunicipale.it

31/07/2013-328803 P
Roma
TELEFAX



www.poliziamunicipale.it



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo CS 32494/13 sez. IV
Avv.

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

31/07/2013-328804-P
Roma
TELEFAX

FAX

Prefettura di Novara
Ufficio Territoriale del Governo
Arca III
Piazza Matteotti, 1
28100 Novara
Fax 0321/665466

Avvocatura Distrettuale dello Stato
Corso Stati Uniti, 45
10100 Torino
(CS 1054/13 Avv. Perotti)
Rif. a nota del 11.7.2013
Prot. n. 18326

OGGETTO: Art. 206 D. Lvo 285/92 - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative. Quesito

Con nota pervenuta alla Scrivente in data 17.7.2013 codesta Prefettura richiedeva un parere in merito all'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 72 della l.n. 689/1981 alle sanzioni irrogate con verbali di contestazione relativi a infrazioni in materia di circolazione stradale.

Infatti, l'art. 203, comma 3, C.d.S., in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 della l. n. 689/1981, dispone che, ove non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 202 C.d.S., il verbale di accertamento costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre le spese di procedura.

In ordine alle modalità di riscossione, il successivo art. 205, comma 1, C.d.S., rinvia all'art. 27 della l. n. 689/1981, il quale prevede che la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa sia maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quando il ruolo sia stato trasmesso all'esattore.

Come rilevato da *Iqitalia*, la Corte di Cassazione, con sent. 16.2.2007 n. 3701, ha ritenuto la maggiorazione in parola non applicabile alle sanzioni irrogate da verbali di contestazione per infrazioni in materia di circolazione stradale.



Avvocatura Generale dello Stato

La sentenza sopra richiamata della S.C. ha osservato quanto segue:

“Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla l. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza - ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’ enunciato principio”.

Allo stato non vi sono motivi per non dare corso a quanto stabilito dalla Cassazione.

L'Avvocato Estensore
Fabio Massimo Iaticerno

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Iaticerno'.

Il Vice Avvocato Generale
Raffaello Lombardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Lombardo'.